Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

CAV PP
Commissione di alta vigilanza
della previdenza professionale

Rapporto di attività 2014

All’attenzione del Consiglio federale

Rapporto di attività 2014

della
Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP

secondo l’articolo 64a capoverso 3 LPP

Colophon

Editrice Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP
Casella postale 7461
3001 Berna
www.oak-bv.admin.ch

Realizzazione BBF AG, Basilea

Foto ZEM (pagine interne), Shutterstock (pagina di copertina)

Data di pubblicazione 12 maggio 2015

Indice

1 Premessa del presidente 7

2 La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP 8

2.1 Situazione iniziale 8

2.2 Commissione 8

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione 8

2.2.2 Netta riduzione delle tasse di vigilanza per il 2014 9

2.2.3 Base legale per il trasferimento delle tasse di vigilanza dalle autorità di vigilanza diretta agli istituti di previdenza 10

2.2.4 Orientamento e obiettivi strategici 10

2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate 10

2.2.6 Collaborazione internazionale 11

2.3 Segreteria 11

2.3.1 Compiti della Segreteria 11

2.3.2 Organizzazione della Segreteria 12

2.4 Basi legali 13

2.4.1 Compiti legali 13

2.4.2 Consultazioni 13

3 Temi salienti del 2014 14

3.1 Vigilanza sul sistema 14

3.1.1 Rafforzamento della vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali 14

3.1.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza 14

3.1.3 Indicatori di rischio nella previdenza professionale 15

3.1.4 Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo 15

3.1.5 Direttive della CAV PP 15

3.2 Governance e trasparenza 15

3.2.1 Attuazione delle disposizioni in materia di governance 15

3.2.2 Abilitazione provvisoria di amministratori patrimoniali indipendenti 15

3.2.3 Trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio nel secondo pilastro 16

3.2.4 Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio 16

3.2.5 Soluzioni previdenziali delle associazioni professionali in seno a un istituto collettivo 16

3.2.6 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 17

3.2.7 Direttive e comunicazioni della CAV PP 17

3.3 Vigilanza diretta 17

3.3.1 Dialogo sui rischi con il fondo di garanzia e l'istituto collettore 17

3.3.2 Rafforzamento dei contatti diretti con le fondazioni d'investimento 17

3.3.3 Superamento del limite d'investimento per debitore e del limite per partecipazioni a società 18

3.3.4 Direttive della CAV PP 18

4 Vigilanza operativa 19

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali 19
4.1.1 Ispezioni 19
4.1.2 Esame dei rapporti annuali 19
4.1.3 Incontri regolari 19
4.1.4 Indipendenza delle autorità di vigilanza 19

4.2 Revisione dei conti e contabilità 20
4.2.1 Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) 20
4.2.2 Camera fiduciaria 20
4.2.3 Spese di amministrazione del patrimonio (indicazione TER) 20
4.2.4 Progetto di ricerca IAS 19 20

4.3 Vigilanza diretta 21
4.3.1 Compiti legati alla vigilanza diretta 21
4.3.2 Fondazioni d'investimento, loro costituzione e procedura di ricorso 21
4.3.3 Istituto collettore 22
4.3.4 Fondo di garanzia 22

4.4 Questioni giuridiche 22
4.4.1 Gruppo di lavoro «Liquidazione parziale» 22
4.4.2 Questioni fiscali 22

5 Prospettive e obiettivi per il 2015 24

5.1 Vigilanza sul sistema 24

5.2 Governance e trasparenza 24

5.3 Vigilanza diretta 25

6 Statistiche 26

6.1 La CAV PP 26
6.1.1 Organigramma 26
6.1.2 Organico 27
6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2014 28

6.2 Regolamentazione 29
6.2.1 Direttive 29
6.2.2 Indagini conoscitive 29

6.3 Vigilanza sul sistema 30
6.3.1 Autorità di vigilanza 30
6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale 31
6.3.3 Amministratori patrimoniali 31

6.4 Vigilanza diretta 32

7 Abbreviazioni 34

1
Premessa del presidente

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), istituita con effetto dal 1° gennaio 2012 con la riforma strutturale del secondo pilastro della nostra previdenza professionale, è ormai attiva da tre anni e in questo periodo si è affermata quale autorità indipendente e competente. Anche nell'anno in esame, la Commissione ha svolto le sua attività di vigilanza e di regolamentazione ponendosi quali obiettivi prioritari «principalmente» quelli di migliorare la sicurezza del sistema della previdenza professionale nel quadro della legislazione vigente e di rafforzare la fiducia nella previdenza professionale, sia in collaborazione con tutti gli organi sottoposti alla sua vigilanza che mediante il dialogo con le organizzazioni interessate.

Nel 2014 la situazione finanziaria della maggior parte degli istituti di previdenza è ulteriormente migliorata, sulla scia della tendenza positiva già delineatasi nei due anni precedenti grazie all'andamento favorevole delle borse, come emerge dal rapporto della CAV PP sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2014.

Questo risultato positivo non deve però far dimenticare che il franco forte dovuto alla soppressione della soglia minima di cambio con l'euro, l'andamento costantemente negativo dei tassi d'interesse e i focolai di crisi economiche e politiche specialmente nella zona euro faranno crescere ancora di più la necessità per gli istituti di previdenza di conseguire rendimenti elevati. Anche se la maggior parte degli istituti di previdenza ha ridotto i propri tassi d'interesse tecnici nel corso degli ultimi anni, il calcolo delle rendite di vecchiaia si basa ancora su interessi garantiti più elevati.

Risulta pertanto urgente che gli istituti di previdenza continuino ad adottare con lungimiranza le misure possibili nel quadro delle normative vigenti in vista di un finanziamento sostenibile nel lungo periodo. La procedura attualmente in corso per la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 deve tenere conto di queste necessità economiche, così come delle prospettive già negative dovute all'evoluzione demografica. L'obiettivo da perseguire deve essere quello di garantire gli interessi finanziari degli assicurati in modo responsabile e lungimirante, in particolare per le generazioni future, un obiettivo per il cui raggiungimento anche la CAV PP si sente tenuta a impegnarsi senza riserve.

È in questo contesto che va situato anche uno dei compiti centrali della CAV PP, ovvero la garanzia di una visione oggettiva e coerente della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Il rilevamento della situazione finanziaria, svolto dalla Commissione per la terza volta, consente ora di effettuare un confronto attendibile tra i parametri di rischio fondamentali dei singoli istituti di previdenza, in particolare grazie al rilevamento del tasso d'interesse tecnico e di altri parametri di rischio.

Al contempo, anche nell'anno in esame la CAV PP ha lavorato intensamente sull'attuazione delle disposizioni in materia di governance della riforma strutturale e sul miglioramento della trasparenza in tutti gli ambiti del secondo pilastro, emanando direttive in materia. Dal gennaio 2014, inoltre, la Commissione è responsabile dell'abilitazione degli amministratori patrimoniali indipendenti, un compito che richiede la verifica della garanzia di irreprensibilità dell'attività e dei requisiti tecnici e personali e che la CAV PP ha potuto finora svolgere senza problemi.

Premesso ciò, l'obiettivo di fondo della Commissione resta immutato: essa non vuole solo garantire una vigilanza uniforme e in funzione dei rischi, ma anche contribuire in generale alla sicurezza dell'intero sistema della previdenza professionale.

Dr. Pierre Triponez

2
La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è una commissione decisionale indipendente, le cui attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza compete a nove autorità di vigilanza cantonali e regionali del luogo in cui i singoli istituti hanno sede. L'alta vigilanza su tali autorità è esercitata dalla CAV PP indipendentemente dall'Amministrazione federale centrale e non è vincolata alle istruzioni del Parlamento e del Consiglio federale. La CAV PP esercita invece la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento nonché sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

La vigilanza nella previdenza professionale non vuole più essere impostata in un'ottica prevalentemente repressiva, bensì seguire sempre più approcci basati sui rischi. Vista la grande importanza della previdenza professionale per la politica sociale e la sua crescente complessità, è indispensabile instaurare una prassi di alta vigilanza flessibile ed efficiente, che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. La CAV PP dispone di una segreteria professionale composta da esperti di varie discipline. Dato che in qualità di autorità di vigilanza è responsabile di garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni legali, essa opera nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale e lo sviluppo del sistema sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Gli otto membri che attualmente la compongono resteranno in carica sino alla fine del 2015. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio con un grado di occupazione del 20 per cento, fatta eccezione per la vicepresidente e il presidente, occupati rispettivamente al 40 e al 60 per cento.

- **Pierre Triponez, Dr. iur., presidente**
  Ex consigliere nazionale, ex direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., vicepresidente**
  Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- **Aldo Ferrari, specialista in assicurazioni sociali dipl. fed., rappresentante dei lavoratori**
  Membro del Comitato direttore di UNIA
- **Dieter Sigrist, Dr. iur., rappresentante dei datori di lavoro**
  Ex segretario di diverse associazioni padronali
- **André Dubey, Prof. Dr. prof. honoraire**
  Professore emerito HEC Lausanne (dipartimento di scienze attuariali)
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**
  Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**
  Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo, presidente del comitato di esperti della Fondazione per le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**
  Ex attuaria senior presso Pittet Associés

Da sinistra a destra: Aldo Ferrari, André Dubey, Vera Kupper Staub, Pierre Triponez, Peter Leibfried, Thomas Hohl, Catherine Pietrini
Non figura nella foto: Dieter Sigrist

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale del 21 agosto 2012 (RS *831.403.42*) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame, la Commissione si è riunita 11 volte. Gli affari da trattare vengono preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

Per preparare le basi decisionali, inoltre, nell'anno in esame due comitati si sono occupati dei temi seguenti:
– direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni;
– situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

2.2.2 Netta riduzione delle tasse di vigilanza per il 2014

Dai conti annuali del 2012 e del 2013 sono risultate eccedenze rispettivamente pari a circa 1,6 milioni e 2,0 milioni di franchi, confluite nella cassa generale della Confederazione.

L'importo delle tasse e degli emolumenti della CAV PP è disciplinato nell'OPP 1. Secondo l'articolo 6 capoverso 2 OPP 1, le tasse e gli emolumenti sono destinati a coprire i costi della Commissione. Eccedenze permanenti non sono intenzionali. Le eccedenze del 2012 e del 2013 indicano che le prescrizioni in materia di tasse di vigilanza sono state fissate in modo eccessivamente rigido. Su richiesta della CAV PP, il Consiglio federale ha pertanto deciso di flessibilizzare queste tasse verso il basso, stabilendo che gli importi e i tassi applicati in precedenza costituiscono ora il limite massimo.

Di conseguenza, dal 2014 la CAV PP può fissare le tasse di vigilanza in base ai costi effettivi sostenuti nell'esercizio in questione. Per l'anno in esame le tasse degli istituti di previdenza sono state quindi pari a 0.50 franchi per assicurato, il che equivale a una riduzione del 37,50 per cento rispetto all'anno precedente. Al contempo, la tariffa per la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore è stata fissata al 70 per cento (2013: 100%).

2.2.3 Base legale per il trasferimento delle tasse di vigilanza dalle autorità di vigilanza diretta agli istituti di previdenza

Il 20 giugno 2014 Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'interpellanza (14.3616) nella quale invitava il Consiglio federale a rispondere a diverse domande relative alle tasse della CAV PP. L'intervento è stato presentato in seguito alla conclusione di diverse sentenze della Corte III del Tribunale amministrativo federale, secondo cui non esiste alcuna base legale esplicita che consenta alle autorità di vigilanza cantonali e regionali di ripercuotere sugli istituti di previdenza le tasse fatturate loro dalla CAV PP. Contro queste sentenze l'UFAS ha interposto ricorso presso il Tribunale federale e la CAV PP sostiene l'Ufficio nel caso in questione.

Il 25 settembre 2014, inoltre, Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'iniziativa parlamentare (14.444) volta a completare l'articolo 64*c* LPP con un nuovo capoverso 4, il quale prevede esplicitamente che le autorità di vigilanza possono trasferire le tasse dovute sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza.

Fintantoché la situazione giuridica non sarà chiarita definitivamente, le autorità cantonali e regionali resteranno nell'incertezza, non sapendo né se possano addossare agli istituti di previdenza le tasse imputate loro dalla CAV PP né chi sia responsabile di un eventuale mancato pagamento, nel caso in cui i Cantoni non potessero riscuotere le tasse presso gli istituti di previdenza, contrariamente a quanto inteso con la riforma strutturale. Questa situazione risulta problematica per tutte le parti interessate, tanto più che dai materiali legislativi e dalla volontà del legislatore risulta assolutamente incontestato il principio secondo cui devono essere gli istituti di previdenza a farsi carico dei costi della CAV PP.

2.2.4 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro onde rafforzare la fiducia nella previdenza professionale. A tale scopo, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare il sistema della previdenza professionale anche per le generazioni future. Con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, la CAV PP vuole contribuire in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

Per il periodo 2012–2015 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- esercitare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi;
- imporre una governance trasparente e credibile;
- garantire la massima efficienza ed efficacia della vigilanza diretta della CAV PP;
- affermarsi quale autorità indipendente e competente.

La previdenza professionale è regolamentata in modo relativamente rigido. La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti sottoposti alla vigilanza, generando costi che, in ultima istanza, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, per l'esercizio della propria attività di regolamentazione la Commissione continua a concentrarsi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e a tenere sempre presente il rapporto costi-benefici.

2.2.5 Dialogo con le principali parti interessate

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali e cantonali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione mantiene inoltre contatti regolari con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con la sezione Assicurazioni sulla vita dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, in particolare con le associazioni e le organizzazioni elencate di seguito:

- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Camera fiduciaria
- Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP)
- Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (KGAST)

Da sinistra a destra: Maria Aquino Pereira, Anton Nobs, Herbert Nufer, David Frauenfelder, Miriam Flury, Marcel Wüthrich, Adrian Wittwer, Cindy Mauroux, Lydia Studer Kaufmann, Manfred Hüsler, Martine Houstek, Dieter Schär, Roman Saidel, Laetitia Franck Sovilla, Domenico Gullo, Selime Berk, Judith Schweizer
Non figurano nella foto: Ramona Daumüller, Daniel Jungo, André Tapernoux, Beat Zaugg

- inter-pension
- Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Treuhand Suisse
- Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

2.2.6 Collaborazione internazionale

L'International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) è un organismo associativo facente capo all'OCSE che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 Paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2014 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'organizzazione e ha rappresentato la Svizzera in due gruppi di lavoro che si sono occupati della definizione e della verifica degli obiettivi di prestazione nella previdenza per la vecchiaia nonché del ruolo degli attuari nell'ambito della vigilanza.

Inoltre, nell'anno in esame la CAV PP ha risposto a diverse domande provenienti da organizzazioni estere e internazionali interessate al sistema svizzero del secondo pilastro e alla sua vigilanza.

2.3 Segreteria

2.3.1 Compiti della Segreteria

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno ed è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle direttive, delle norme e di tutte le altre decisioni di quest'ultima. Esamina i rapporti annuali e svolge audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali, tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati e quello degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale abilitati, esercita la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento e tratta tutte le altre questioni che rientrano nel suo ambito di competenza.

2.3.2 Organizzazione della Segreteria

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler e si articola nei cinque settori seguenti:

Audit

Responsabile:
David Frauenfelder, esperto contabile dipl.

Compiti principali:
- assistere e guidare le autorità di vigilanza cantonali e regionali ai fini di un'applicazione uniforme del diritto federale;
- elaborare direttive e norme;
- svolgere audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- esaminare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- redigere rapporti di verifica;
- trattare questioni riguardanti la presentazione e la revisione dei conti;
- rappresentare la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (status di osservatore).

Vigilanza diretta

Responsabile:
Roman Saidel, lic. rer. pol., analista finanziario e amministratore di patrimoni dipl. fed. (AZEK)

Compiti principali:
- esercitare la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- esaminare i regolamenti degli istituti soggetti alla vigilanza della CAV PP;
- esaminare i rapporti annuali / prendere visione dei rapporti dei periti e degli uffici di revisione;
- verificare l'adempimento delle condizioni in caso di liquidazione parziale presso l'istituto collettore;
- adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- valutare le misure da adottare in caso di copertura insufficiente;
- esaminare i prodotti delle fondazioni d'investimento;
- trattare questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Risk Management

Responsabile:
André Tapernoux, dipl. math., attuario ASA, esperto in assicurazioni di pensione dipl. fed.

Compiti principali:
- allestire il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
- elaborare direttive e norme;
- valutare procedure di esame basate sui rischi;
- valutare e raccomandare buone pratiche nei settori del Liability Management e dell'Asset Management;
- valutare le norme tecniche dei periti in materia di previdenza professionale;
- partecipare alla commissione di esame dei periti in materia di previdenza professionale;
- collaborare all'esame dei rapporti annuali e allo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;
- collaborare alla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'istituto collettore e sul fondo di garanzia nonché eseguire verifiche tecniche;
- valutare gli sviluppi a livello internazionale (sistemi di vigilanza) e partecipare alle attività di organismi internazionali.

Diritto

Responsabile:
Lydia Studer, lic. iur., avvocato, direttrice supplente

Compiti principali:
- elaborare direttive e norme;
- assistere gli altri settori nell'adozione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati;
- esaminare le condizioni per la concessione e il ritiro dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale ed emanare la relativa decisione;
- esaminare le condizioni per la concessione e il ritiro dell'abilitazione agli amministratori patrimoniali ed emanare la relativa decisione;
- coadiuvare dal punto di vista giuridico l'esame dei rapporti annuali e lo svolgimento di audit presso le autorità di vigilanza cantonali e regionali;

– trattare questioni giuridiche complesse, importanti per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme;
– elaborare decisioni, ricorsi e pareri;
– redigere i verbali delle sedute della Commissione;
– verificare l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento;
– coadiuvare dal punto di vista giuridico la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sull'istituto collettore e sul fondo di garanzia.

Servizi centrali
Responsabile:
Anton Nobs, MAS Controlling

Compiti principali:
– garantire il sostegno amministrativo al presidente e ai membri della Commissione, al direttore e ai responsabili di settore;
– assicurare tutte le prestazioni di supporto (finanze, logistica, RU, IT, Web, traduzioni ecc.).

2.4 Basi legali

2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:
– la CAV PP esercita l'alta vigilanza su nove autorità di vigilanza cantonali e regionali nei cui confronti può emanare direttive;
– esercita la vigilanza diretta su 44 fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
– è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali indipendenti;
– ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche.

Per adempiere i suoi diversi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive e decisioni, pubblicare comunicazioni nonché effettuare ispezioni.

2.4.2 Consultazioni

La CAV PP è stata consultata 22 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP non si esprime per principio sulle modifiche proposte a livello legale o regolamentare, salvo nei casi in cui queste riguardano direttamente l'attività di vigilanza nel secondo pilastro o l'attività della Commissione stessa. Tra questi casi rientravano gli avamprogetti della legge federale sui servizi finanziari (LSF) e della legge federale sugli istituti finanziari (LIFin) poiché questi prevedono che la sorveglianza degli amministratori patrimoniali indipendenti sia affidata alla FINMA, il che dispenserebbe la CAV PP dall'obbligo di rilasciare loro un'autorizzazione ogni tre anni, una proposta che la CAV PP ha accolto favorevolmente. È stata inoltre trattata la questione dell'apertura alle casse pensioni dei fondi a investitore unico.

Prima della procedura di consultazione, la CAV PP ha preso atto dell'avamprogetto sulla modifica del diritto della società anonima presentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Esso propone, in particolare, di trasporre nel Codice delle obbligazioni alcuni principi attualmente previsti nell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), prevedendo l'applicazione di alcune di queste disposizioni direttamente da parte degli istituti di previdenza. La CAV PP ha proposto qualche lieve modifica al testo presentato.

In merito a un progetto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) concernente una modifica dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati, la CAV PP ha ritenuto che esso non agevoli gli adeguamenti (verso l'alto o verso il basso) delle aliquote di contribuzione dovute all'istituto collettore. In seguito a questa presa di posizione, sono state avviate discussioni con la SECO.

Infine, alla Commissione è stato sottoposto anche il progetto di riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, presentato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI). Non essendosi espressa sull'avamprogetto, la CAV PP non lo ha fatto nemmeno sul disegno né sul relativo messaggio, riservandosi tuttavia la possibilità di esprimersi sulle disposizioni d'esecuzione al momento opportuno.

3
Temi salienti del 2014

3.1 Vigilanza sul sistema

3.1.1 Rafforzamento della vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali

Per l'anno 2014 la CAV PP si era posta l'obiettivo di intensificare i contatti con le autorità di vigilanza e di sfruttarli maggiormente al fine di uniformare l'attività di vigilanza.

In questo contesto, nel quadro delle ispezioni svolte presso tutte le autorità di vigilanza, la Commissione ha condotto una valutazione critica dei processi di vigilanza per determinati ambiti. In seguito a tale analisi, laddove lo ha ritenuto opportuno, ha deciso di elaborare direttive o adottare altre misure di armonizzazione.

Inoltre, i colloqui trimestrali svolti con le autorità di vigilanza e i gruppi di lavoro misti sono stati utilizzati maggiormente per discutere temi sui quali sussiste una necessità di armonizzazione e per cercare possibili soluzioni.

3.1.2 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Per garantire una base di dati e cifre il più possibile aggiornata e attendibile sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza, la CAV PP ha uniformato i parametri da rilevare e in particolare accelerato notevolmente la procedura. L'indagine è stata condotta in stretto coordinamento con le autorità di vigilanza cantonali e regionali.

I parametri relativi alla chiusura di un esercizio vengono rilevati già nel corso del primo trimestre dell'anno successivo. Il rilevamento del tasso d'interesse tecnico e di altri indicatori di rischio garantisce ora un vero confronto tra i gradi di copertura dei singoli istituti di previdenza.

Il 2013 è stato un altro anno positivo per gli istituti di previdenza: il rendimento patrimoniale netto ponderato in base al capitale è stato in media del 6,1 per cento (2012: 7,4 %) e i gradi di copertura sono di conseguenza nuovamente aumentati. Alla fine del 2013, il 93 per cento (2012: 90 %) degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato presentava un grado di copertura pari almeno al 100 per cento. La quota corrispondente per gli istituti con una garanzia dello Stato era del 28 per cento (2012: 27 %).

Per quanto concerne gli impegni previdenziali, si conferma la tendenza a valutarli con maggiore prudenza. Molti istituti di previdenza hanno inoltre ridotto le loro promesse di prestazioni.

Nel complesso, nell'anno in esame la struttura degli istituti di previdenza svizzeri è rimasta praticamente invariata rispetto all'anno precedente, ragion per cui lo stesso vale in media anche per la capacità di risanamento. Considerate le rendite garantite, la capacità di risanamento resta dunque uno dei rischi centrali, che per di più gli istituti di previdenza possono influenzare solo difficilmente, anche se al riguardo le differenze tra i singoli istituti di previdenza sono notevoli.

Per gli istituti di previdenza resta immutata la necessità di conseguire rendimenti elevati, a causa degli impegni esistenti e del livello dei tassi d'interesse attualmente bassissimo. Nel 2013 essi hanno conseguentemente aumentato il valore degli investimenti rischiosi e delle riserve di fluttuazione. Anche nel prossimo futuro questa necessità di conseguire rendimenti elevati diminuirà difficilmente.

Il rilevamento sulla situazione finanziaria è stato svolto per la terza volta in base ai nuovi criteri alla fine del 2014. Dopo un terzo anno in cui gli investimenti hanno fruttato buoni rendimenti, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza dovrebbe migliorare ulteriormente. Al contempo, però, nel 2014 la previdenza professionale è stata confrontata a un livello dei tassi d'interesse ancora più basso e a una longevità in continuo e costante aumento.

I risultati di fine 2014 possono essere consultati nel rapporto sulla situazione finanziaria, pubblicato separatamente (in francese e in tedesco) sul sito Internet della CAV PP **www.oak-bv.admin.ch.**

3.1.3 Indicatori di rischio nella previdenza professionale

Nel corso della crisi finanziaria è emerso che le autorità che esercitano una vigilanza incentrata sui rischi sono state in grado di agire più rapidamente e adottare misure di qualità migliore. In collaborazione con le autorità di vigilanza cantonali e regionali, la CAV PP ha pertanto istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'applicazione di indicatori di rischio nell'ambito della vigilanza e di definire standard minimi per una valutazione valutazione pragmatica dei rischi.

Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla gestione in funzione dei rischi, che incombe all'organo supremo del singolo istituto di previdenza. Le autorità di vigilanza cantonali e regionali esaminano in primo luogo se e in che misura tale gestione sia attuata.

In questo contesto, il gruppo di lavoro propone di dichiarare vincolante una parte degli indicatori di rischio definiti nell'allegato delle direttive tecniche emanate in materia dalla CSEP (Direttive tecniche 5, disponibili solo in francese e in tedesco). Nel 2015 la CAV PP continuerà a trattare la questione degli indicatori di rischio vincolanti per gli istituti di previdenza.

3.1.4 Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo

Su richiesta della CAV PP, la CSEP ha rielaborato alcune delle sue direttive tecniche, segnatamente quelle relative al calcolo del grado di copertura (Direttive tecniche 1), agli accantonamenti tecnici (Direttive tecniche 2) e ai compiti dei periti in caso di copertura insufficiente (Direttive tecniche 6). La rielaborazione ha comportato soprattutto precisazioni, aggiunte di requisiti per gli accantonamenti tecnici e indicazioni di buone pratiche.

Con le direttive D–03/2014, la CAV PP ha elevato al rango di standard minimo le tre direttive tecniche della CSEP summenzionate. Ciò significa che queste ultime sono ormai vincolanti per tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla Commissione.

3.1.5 Direttive della CAV PP

– Direttive n. 03/2014 del 01.07.2014
  Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo

3.2 Governance e trasparenza

3.2.1 Attuazione delle disposizioni in materia di governance

In relazione con le fondazioni del pilastro 3a e quelle di libero passaggio, si è posto il problema della composizione del consiglio di fondazione. La questione principale è sapere se l'ente fondatore della fondazione possa essere al contempo rappresentato nel consiglio di fondazione e operare nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio.

La CAV PP ha regolamentato tali questioni nelle direttive D–04/2014 Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio. La situazione di una fondazione del pilastro 3a o di una fondazione di libero passaggio è tuttavia diversa da quella di un istituto di previdenza. L'intestatario della previdenza sceglie in prima persona la fondazione, perché la associa a una determinata istituzione e si attende quindi che questa abbia un'influenza di rilievo su di essa. Egli ha inoltre la possibilità (non prevista nel caso di un istituto di previdenza) di cambiare fondazione in qualsiasi momento. Ne deriva che l'ente fondatore incaricato della gestione e/o dell'amministrazione del patrimonio è autorizzato a essere rappresentato nel consiglio di fondazione.

Tuttavia, nel rispetto dei principi del buon governo d'impresa, almeno uno dei membri del consiglio di fondazione deve essere indipendente, ossia non deve operare nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio e neppure avere legami economici con l'ente fondatore o un'impresa investita di tali compiti.

3.2.2 Abilitazione provvisoria di amministratori patrimoniali indipendenti

Secondo l'articolo 48*f* OPP 2, in vigore dal 1° gennaio 2014, le persone incaricate di amministrare il patrimonio della previdenza professionale devono adempiere requisiti più severi e devono essere abilitate dalla CAV PP, se non rientrano tra le persone o istituzioni menzionate al capoverso 4 o non necessitano dell'abilitazione in virtù del capoverso 6. Già nel 2013 la CAV PP aveva iniziato a rilasciare abilitazioni provvisorie per amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, al fine di garantire la certezza giuridica e permettere un passaggio senza difficoltà al nuovo regime.

Con le direttive D–01/2014 Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale, la Commissione ha precisato i requisiti e la procedura per l'abilitazione.

Con lettera del 19 febbraio 2014, è stato inoltre comunicato ai titolari dell'abilitazione provvisoria che avrebbero dovuto presentare la richiesta di abilitazione definitiva entro il 31 luglio 2014 affinché la loro abilitazione provvisoria rimanesse valida fino alla decisione in merito alla richiesta di quella definitiva. Al contempo sono stati elaborati i moduli di richiesta e un mandato di verifica per esperti revisori, pubblicati sul sito Internet della CAV PP. Sulla base delle esperienze fatte nel quadro del trattamento delle richieste, la Commissione ha inoltre redatto un elenco delle domande ricorrenti degli amministratori patrimoniali (FAQ).

Fino al termine summenzionato sono state inoltrate alla CAV PP 88 richieste di abilitazione definitiva e altre 14 sono pervenute sino alla fine del 2014, per un totale di 102 domande nell'anno in esame. Tre di queste sono state sospese e sei sono state ritirate o risultate prive di oggetto. In diversi casi la mancata presentazione di una richiesta di abilitazione (dopo l'ottenimento dell'abilitazione provvisoria) oppure la sua sospensione o il suo ritiro deriva dal fatto che nel frattempo gli amministratori patrimoniali in questione hanno richiesto o ottenuto un'autorizzazione dalla FINMA per operare quali gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Dato che la procedura di abilitazione si svolgeva per la prima volta, molti amministratori patrimoniali si sono trovati confrontati a incertezze riguardo ai requisiti posti, il che ha comportato l'inoltro di richieste con indicazioni incomplete o non chiare e/o documentazione carente. Per questo la CAV PP ha dovuto sostenere un onere supplementare per il trattamento delle richieste pervenute, ma è comunque riuscita ad esaminarle tutte entro la fine del 2014 e ha già emanato 16 decisioni in merito. Nell'anno in esame non è stata respinta alcuna richiesta di abilitazione e non sono state revocate abilitazioni provvisorie.

Il 19 dicembre 2014 sul sito Internet della CAV PP è stato pubblicato per la prima volta l'elenco degli amministratori patrimoniali abilitati, che consente di visualizzare la situazione aggiornata delle richieste inoltrate.

3.2.3 Trasparenza delle spese di amministrazione del patrimonio nel secondo pilastro

Gli istituti di previdenza hanno applicato per la prima volta le direttive della CAV PP Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio (D–02/2013) alle chiusure d'esercizio al 31 dicembre 2013. Nell'anno in esame la Commissione ha posto l'accento sulla più ampia acquisizione possibile di esperienze derivanti da questa prima applicazione e sul continuo esame di eventuali miglioramenti. Inoltre ha intrattenuto contatti con diverse associazioni di categoria in vista dell'adeguamento delle definizioni esistenti delle spese o del riconoscimento di altre.

3.2.4 Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio

Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono investire il proprio patrimonio e per farlo possono concedere ipoteche. In caso di ipoteca normale, un istituto di previdenza concede a un assicurato un prestito tratto dal patrimonio complessivo dell'istituto (collettivo di tutti gli assicurati) e lo garantisce con un pegno. Nel caso in cui per finanziare il credito ipotecario si utilizzi solo il patrimonio di previdenza accumulato da un singolo assicurato nell'istituto di previdenza, si è invece di fronte a una situazione particolare: il patrimonio di previdenza è allora individualizzato e si parla di «ipoteca per abitazioni ad uso proprio». Le direttive della CAV PP D–05/2014 Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio dichiarano tali ipoteche ammissibili dal punto di vista giuridico. Tuttavia, va rispettato un limite d'investimento per debitore pari al 10 per cento dell'avere di previdenza del singolo assicurato, il che significa che solo il 10 per cento del suo avere di previdenza può essere investito a tale scopo e il tasso ipotecario a carico dell'assicurato deve essere conforme alle condizioni usuali del mercato.

3.2.5 Soluzioni previdenziali delle associazioni professionali in seno a un istituto collettivo

La legge prevede una restrizione per gli indipendenti che vogliono farsi assicurare facoltativamente nel secondo pilastro: essi possono farlo solo presso l'istituto di previdenza

dei loro lavoratori o quello della loro professione oppure, se questo non è possibile, presso l'istituto collettore (art. 44 LPP). Secondo la prassi attuata finora dall'UFAS e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), un'associazione professionale poteva offrire una soluzione previdenziale solo se costituiva essa stessa un istituto di previdenza.

La CAV PP ha ora precisato mediante una comunicazione (C–01/2014) che non è più necessario che un'associazione professionale costituisca un istituto di previdenza per poter offrire soluzioni previdenziali, ma che può farlo anche tramite un istituto collettivo. In tal caso, però, il certificato di previdenza rilasciato all'assicurato deve recare la menzione «Soluzione previdenziale dell'associazione professionale».

3.2.6 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Dall'entrata in vigore della riforma strutturale, il 1° gennaio 2012, i periti in materia di previdenza professionale necessitano di un'abilitazione da parte della CAV PP. Nel 2014 sono state inoltrate complessivamente quattro richieste alla Segreteria della CAV PP, due delle quali da parte di persone fisiche e due di persone giuridiche. Inoltre, su richiesta, un perito già abilitato (persona giuridica) è stato radiato dall'elenco in seguito a liquidazione.

Con lettera del 14 luglio 2014, la CAV PP ha comunicato alle autorità di vigilanza cantonali e regionali che d'ora in poi incombe loro verificare che gli istituti di previdenza sottoposti alla loro vigilanza affidino i compiti di cui all'articolo 52*e* LPP esclusivamente ai periti abilitati secondo l'articolo 52*d* LPP. È stato chiarito che sono considerati abilitati solo i periti che figurano nell'elenco dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato dalla CAV PP

L'elenco valido per le persone fisiche come anche l'elenco valido per le persone giuridiche sono disponibili presso il sito Internet della CAV PP **www.oak-bv.admin.ch.**

3.2.7 Direttive e comunicazioni della CAV PP

– Direttive n. 01/2014 del 20.02.2014
  Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale
– Direttive n. 04/2014 del 02.07.2014
  Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio
– Direttive n. 05/2014 del 28.11.2014
  Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio
– Comunicazione n. 01/2014 del 17.02.2014
  Soluzioni previdenziali delle associazioni professionali in seno a un istituto collettivo

3.3 Vigilanza diretta

3.3.1 Dialogo sui rischi con il fondo di garanzia e l'istituto collettore

L'istituto collettore e il fondo di garanzia svolgono un'importante funzione a garanzia del sistema della previdenza professionale. Per entrambi gli istituti e per la CAV PP quale autorità di vigilanza su di essi, in considerazione dell'evoluzione demografica e dell'andamento economico incerto le sfide restano significative e potrebbero accentuarsi ulteriormente nei prossimi anni. È pertanto indispensabile che entrambi gli istituti dispongano di una buona gestione dei rischi per poter adottare tempestivamente provvedimenti adeguati.

Per questo motivo la CAV PP ha istituzionalizzato un dialogo sui rischi con i due istituti. Esso prevede che i rischi individuati siano affrontati in occasione degli incontri di vigilanza periodici e che si svolgano regolarmente discussioni con i responsabili su singoli modelli di rischio. La CAV PP sviluppa costantemente il dialogo sui rischi con i due istituti.

3.3.2 Rafforzamento dei contatti diretti con le fondazioni d'investimento

Nell'anno in esame la CAV PP ha intensificato i contatti diretti con le fondazioni d'investimento, al fine di individuare il più presto possibile le tendenze che si profilano in un mercato in rapido mutamento ed elaborare tempestivamente soluzioni adeguate per i nuovi problemi, in modo da aumentare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza diretta della CAV PP.

3.3.3 Superamento del limite d'investimento per debitore e del limite per partecipazioni a società

Le fondazioni d'investimento possono superare il limite d'investimento per debitore e il limite per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54*a* OPP 2, se soddisfano determinate condizioni. L'articolo 26 capoverso 3 OFond le autorizza a farlo se fondano la loro strategia su «un indice usuale».

Mediante apposite direttive, la CAV PP ha concretizzato le condizioni poste a livello d'ordinanza e definito prescrizioni in materia di trasparenza che le fondazioni d'investimento devono rispettare per poter usufruire dell'eccezione prevista. Per l'elaborazione delle direttive sono state consultate le fondazioni d'investimento e altre cerchie interessate, i cui diversi pareri pervenuti sono stati presi in considerazione per la versione finale delle direttive.

3.3.4 Direttive della CAV PP

– Direttive n. 02/2014 del 01.06.2014
  Condizioni poste alle fondazioni d'investimento in caso di superamento dei limiti d'investimento per debitore e per partecipazioni a società

4
Vigilanza operativa

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali

4.1.1 Ispezioni

Nel corso del primo semestre 2014, la CAV PP si è recata presso nove autorità di vigilanza per svolgervi ispezioni, allo scopo di fornire una panoramica delle attività di vigilanza su temi definiti in precedenza. Da questi lavori sono scaturite discussioni molto costruttive e fruttuose, che hanno permesso di intensificare la collaborazione tra la CAV PP e le autorità di vigilanza.

Per ciascuna di queste ultime è stato redatto un rapporto specifico che descrive i lavori svolti e le eventuali misure di miglioramento da adottare. I pareri delle autorità di vigilanza al riguardo sono stati inseriti nel rapporto conclusivo.

Nell'autunno 2014, la CAV PP ha stilato un bilancio di quanto osservato presso le autorità di vigilanza e ha deciso di prendere alcune misure per uniformare la prassi della vigilanza.

4.1.2 Esame dei rapporti annuali

Con le direttive D–02/2012 Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza, nel 2012 la CAV PP ha definito i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali delle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Per l'anno 2013 le autorità di vigilanza hanno redatto per la seconda volta un rapporto annuale secondo prescrizioni uniformi, che hanno sottoposto per esame alla CAV PP.

Dall'esame dei rapporti è emerso che anche stavolta i requisiti minimi in materia di contenuto sono stati sostanzialmente soddisfatti. Tuttavia, riguardo all'anno in rassegna singole autorità di vigilanza sono state invitate ad aggiungere le informazioni mancanti nel rapporto annuale successivo.

Al momento la CAV PP sta valutando le misure da adottare per migliorare ulteriormente la trasparenza dei conti annuali presentati nei rapporti annuali.

4.1.3 Incontri regolari

Nel corso dell'anno in esame tra la CAV PP e l'insieme delle autorità di vigilanza si sono svolti incontri trimestrali che fungono da piattaforma per lo scambio di informazioni e la gestione di gruppi di lavoro congiunti e consentono inoltre alla CAV PP di presentare le disposizioni nuove e discutere le loro ripercussioni nella prassi.

4.1.4 Indipendenza delle autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza cantonali e regionali sono istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica che, nell'esercizio della propria attività, non sono vincolati a istruzioni conformemente all'articolo 61 capoverso 3 LPP. Vi è una minoranza di autorità di vigilanza il cui organo supremo, il consiglio d'amministrazione, è tuttora composto esclusivamente da membri del Consiglio di Stato dei Cantoni responsabili.

Ritenendo che una tale composizione non sia conforme ai requisiti di un'autorità di vigilanza indipendente, a più riprese la CAV PP ha comunicato questo parere alle autorità di vigilanza interessate, facendone menzione anche nel proprio rapporto d'attività 2012. Dato che queste non condividono l'interpretazione della CAV PP e secondo la legislazione vigente quest'ultima non dispone degli strumenti necessari per imporla, spetterà al legislatore precisare o aggiungere le disposizioni del caso nella LPP.

4.2 Revisione dei conti e contabilità

4.2.1 Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)

Per evitare le sovrapposizioni la CAV PP è interessata a coordinare la propria attività di vigilanza con quella di altre autorità di vigilanza. Ciò vale in particolar modo per lo scambio regolare con l'ASR, che si concentra sulla discussione di questioni riguardanti la revisione nell'ambito della verifica di istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale.

Il 24 novembre 2014 l'ASR ha emanato la Circolare 1/2014 concernente l'assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014), che definisce i requisiti minimi per l'abilitazione e le prescrizioni per il sistema interno di assicurazione della qualità, fra le altre, delle istituzioni di previdenza professionale e delle fondazioni d'investimento i cui conti annuali vengono verificati ai sensi dell'articolo 52*c* capoverso 1 lettera a LPP. La CAV PP accoglie favorevolmente la Circolare 1/2014 dell'ASR, che elimina in parte l'incertezza giuridica esistente nella prassi riguardo agli standard applicabili all'assicurazione interna della qualità per i vari servizi di revisione.

4.2.2 Camera fiduciaria

Anche nell'anno in rassegna la CAV PP ha intrattenuto uno scambio regolare di esperienze con la sottocommissione LPP della Camera fiduciaria, ponendo in primo piano la regolamentazione di recente o di prossima introduzione nell'ambito della presentazione e della revisione dei conti degli istituti di previdenza.

4.2.3 Spese di amministrazione del patrimonio (indicazione TER)

Nei conti annuali 2013 gli istituti di previdenza hanno dovuto indicare le spese di amministrazione del patrimonio degli investimenti collettivi conformemente alle direttive D–02/2013 Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio. Nel 2014 si trattava di trarre informazioni utili dalle esperienze della prima attuazione di queste direttive. Al riguardo la CAV PP ha avuto riscontri sia da parte degli istituti di previdenza che dagli uffici di revisione, dalle autorità di vigilanza e da consulenti d'investimento, ma anche gli offerenti dei prodotti e le loro associazioni di categoria e le banche che forniscono i relativi rapporti agli istituti di previdenza si sono rivolti alla CAV PP con un gran numero di domande e riscontri.

Nel complesso è emerso che in linea di massima le nuove prescrizioni sono valide e l'onere per la loro attuazione può essere considerato adeguato. Dal punto di vista del regolatore si può dunque giungere a una prima conclusione positiva. Tramite l'adeguamento delle definizioni esistenti delle spese e il riconoscimento di altre, si mira ad aumentare ulteriormente la trasparenza nell'ambito delle spese di amministrazione del patrimonio.

4.2.4 Progetto di ricerca IAS 19

Con l'«International Accounting Standard» (IAS) 19 gli «International Financial Reporting Standards» (IFRS) definiscono uno standard separato per la contabilizzazione della previdenza professionale da parte dei datori di lavoro. Nella primavera 2014 l'UFAS e la CAV PP hanno avviato un progetto di ricerca congiunto allo scopo di poter valutare meglio le ripercussioni dello IAS 19 sulla previdenza professionale in Svizzera.

La ricerca, svolta da un'impresa di consulenza con molta esperienza sul mercato previdenziale svizzero, dimostra in sunto che lo IAS 19 ha ripercussioni sostanziali sugli utilizzatori degli IFRS in Svizzera e in casi singoli può incidere anche sull'impostazione stessa della previdenza professionale dell'impresa. Dallo studio, tuttavia, non emerge alcun dato statisticamente significativo da cui dedurre che l'adozione dello IAS 19 comporta il trasferimento sistematico dei rischi dal datore di lavoro ai dipendenti.

Il rapporto di ricerca sarà pubblicato nel primo semestre del 2015.

4.3 Vigilanza diretta

4.3.1 Compiti legati alla vigilanza diretta

La vigilanza diretta della CAV PP comprende la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sulla Fondazione istituto collettore LPP e sul fondo di garanzia LPP (art. 64*a* cpv. 2 LPP). La Commissione deve vegliare affinché gli istituti soggetti alla sua vigilanza osservino le prescrizioni legali e impieghino il patrimonio di previdenza secondo gli scopi previsti (art. 62 LPP). Nella sua attività, la CAV PP si concentra in particolare sui compiti seguenti:

- verificare la legalità di statuti, regolamenti e regolamenti speciali (segnatamente direttive sugli investimenti) e disporre modifiche statutarie;
- esaminare i rapporti annuali e prendere visione del rapporto dell'ufficio di revisione;
- riconoscere gli sviluppi in corso presso gli istituti soggetti alla sua vigilanza e nell'intero settore della previdenza professionale;
- disporre provvedimenti finalizzati all'eliminazione di vizi riscontrati e verificarne l'applicazione.

4.3.2 Fondazioni d'investimento, loro costituzione e procedura di ricorso

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti

Nel 2014 è stato possibile concludere l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle disposizioni della nuova OFond per tutte le fondazioni d'investimento.

Nuovi gruppi d'investimento

A causa del contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse, per le istituzioni di previdenza permane la grande sfida di conseguire rendimenti elevati anche in futuro. Le fondazioni d'investimento individuano l'opportunità di ottenere redditi più cospicui soprattutto nel settore immobiliare e con gli investimenti alternativi. Nel 2014 gli istituti di previdenza hanno nutrito grande interesse per gli investimenti in private equity e infrastrutture, motivo per cui in questi settori sono stati lanciati maggiormente nuovi prodotti d'investimento. La CAV PP osserva inoltre una crescita dei gruppi d'investimento creati appositamente per singoli investitori, che sono perlopiù istituti di previdenza o fondazioni collettive molto grandi. Nell'anno in esame la CAV PP non ha rilasciato alcuna autorizzazione a derogare alle disposizioni in materia di investimento ai sensi dell'articolo 26 capoverso 9 OFond.

Costituzioni di fondazioni d'investimento

Con decisione del 25 marzo 2014 la CAV PP ha assunto la vigilanza sulla fondazione d'investimento di nuova costituzione IST3, che ha per scopo l'investimento dei patrimoni previdenziali in immobili e investimenti non tradizionali. Nel periodo in rassegna la CAV PP ha registrato un interesse decisamente più marcato per la costituzione di fondazioni d'investimento, anche se non tutte le richieste d'informazioni si sono poi concretizzate nell'inoltro di una domanda concreta. Complessivamente sono state trattate quattro domande riguardo alla costituzione di fondazioni d'investimento immobiliare: una riguardava la costituzione di una fondazione d'investimento da parte di alcune banche, un'altra la costituzione di una fondazione che avrebbe investito in progetti del settore delle energie rinnovabili. Nella verifica della costituzione delle fondazioni d'investimento, la difficoltà principale per la CAV PP risiede nel fatto che i modelli d'attività proposti presentano spesso coinvolgimenti personali e a livello delle partecipazioni che possono dare adito a conflitti d'interesse. Individuare in modo univoco e affrontare adeguatamente questi problemi si rivela spesso un'impresa ardua. Pertanto i conflitti d'interessi, nell'ambito della costituzione di fondazioni d'investimento, rappresentano una questione di cui la CAV PP si dovrà occupare anche in futuro.

Procedura di ricorso

Il 23 maggio 2014 la CAV PP ha stabilito per decisione che la struttura di un gruppo di fondazioni d'investimento violava le disposizioni dell'OFond, concedendo alle fondazioni interessate un termine di sei mesi per conformarsi alla legislazione vigente. Contro questa decisione le fondazioni in questione hanno interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, criticando sostanzialmente il fatto che le pertinenti disposizioni dell'OFond fossero prive della necessaria base legale. Nei suoi scritti di replica, per contro, la CAV PP ha argomentato che poiché, è stato il legislatore a conferire al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni d'investimento destinate alle fondazioni d'investimento, le disposizioni dell'OFond poggiano su una base legale sufficiente. La procedura è tuttora pendente.

4.3.3 Istituto collettore

La verifica del rapporto al 31 dicembre 2013 si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP. La CAV PP è inoltre rimasta costantemente in contatto con l'istituto collettore per le questioni di ordinaria amministrazione e ha svolto colloqui con la direzione, il consiglio di fondazione e l'ufficio di revisione dell'istituto.

4.3.4 Fondo di garanzia

Pure la verifica del rapporto annuale 2013 del fondo di garanzia si è conclusa con un riscontro positivo della CAV PP. Per quanto riguarda i contributi, Il fondo di garanzia LPP, finanziato tramite il sistema di ripartizione, riscuote contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità nonché per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni.

Per l'anno 2015 la CAV PP ha autorizzato i seguenti tassi di contribuzione richiesti dal consiglio di fondazione: mantenimento allo 0,08 per cento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità nonché dimezzamento di quello per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni (dallo 0,01 allo 0,005 %).

La situazione finanziaria del fondo di garanzia LPP è positiva e l'obiettivo massimo fissato dal consiglio di fondazione per le riserve del fondo risulta tuttora superato. Secondo le previsioni a medio termine, un tasso di contribuzione dello 0,005 per cento porterà a una diminuzione ossia a un avvicinamento graduale alla fascia di valori target.

4.4 Questioni giuridiche

4.4.1 Gruppo di lavoro «Liquidazione parziale»

La CAV PP ha prestato particolare attenzione a quest'ambito delicato della previdenza professionale che solleva da sempre numerose domande presso l'opinione pubblica e gli ambienti specializzati del settore. Essa è dell'avviso che le procedure relative alla liquidazione parziale potrebbero essere migliorate nel quadro legislativo e regolamentare attuale semplificando i regolamenti pertinenti presso gli istituti di previdenza. Non essendo sfruttato a pieno il margine di manovra di cui le autorità regionali dispongono nell'ambito dell'approvazione dei regolamenti di liquidazione parziale, sarebbe concepibile effettuare degli adeguamenti. Per questo motivo, come prima tappa la CAV PP ha istituito un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza regionali e alcuni membri della Segreteria, il cui compito consisteva nell'analisi dei numerosi parametri legali, regolamentari, giurisprudenziali e attuariali di cui bisogna tener conto quando un regolamento di liquidazione parziale viene adottato da un istituto di previdenza e successivamente approvato dall'autorità di vigilanza. Il gruppo di lavoro ha partecipato inoltre alla revisione, ai fini di aggiornamento, del promemoria sulla liquidazione parziale degli istituti di previdenza che concedono prestazioni regolamentari, pubblicato (in tedesco e francese) dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, cui spetterà pubblicare questa nuova versione. La CAV PP non intende tuttavia accontentarsi di questo primo risultato e ha deciso di continuare il proprio lavoro in una forma ancora da definire.

4.4.2 Questioni fiscali

Dopo l'entrata in vigore della LPP il 1° gennaio 1985, sono state innanzitutto le autorità fiscali a definire e impostare gli aspetti riguardanti il diritto fiscale della previdenza professionale, segnatamente in forma scritta mediante circolari e promemoria emanati dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall'AFC. Con il passare del tempo, nella LPP sono state inserite sempre più disposizioni e in vista della 1ª revisione LPP si è considerato opportuno integrarvi anche la prassi fiscale.

Dal 2006 nella previdenza professionale gli aspetti riguardanti il diritto fiscale sono pertanto disciplinati dalla LPP o dall'OPP 2. Ciò è stato motivato con il fatto che le questioni previdenziali, soprattutto quelle con ripercussioni a livello di diritto fiscale, dovrebbero essere disciplinate e interpretate dai competenti organi specializzati del settore della previdenza professionale.

I materiali relativi all'articolo 64 LPP stabiliscono che la CAV PP garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza e a tal fine emana istruzioni destinate alle autorità di vigilanza cantonali e regionali. La CAV PP è tenuta a far sì che, nell'ambito dell'esame dei regolamenti, le autorità di vigilanza

cantonali e regionali verifichino il rispetto delle disposizioni LPP in materia di diritto fiscale e ne garantiscano l'applicazione uniforme. L'uniformità non presuppone soltanto un'applicazione armonizzata a livello formale, ma anche una corrispondenza materiale, vale a dire l'attuazione di prescrizioni contenutistiche nell'esecuzione.

La giurisprudenza incide in maniera determinante sulla prassi, che in ambito previdenziale si evolve per mezzo di controversie fiscali concrete. In questi casi i rimedi giuridici passano per le autorità giudiziarie cantonali competenti in materia di diritto tributario. L'istanza suprema a livello federale è la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, competente per le questioni tributarie, e non la Corte di diritto sociale a Lucerna.

Diversamente da quanto previsto ad esempio per l'AFC, che in materia fiscale dispone giustamente del diritto di interporre ricorso presso il Tribunale federale, la CAV PP non ha alcun diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità giudiziarie cantonali competenti in materia di diritto tributario. La giurisprudenza nell'ambito della previdenza professionale continua pertanto a essere determinata da queste ultime autorità e i competenti organi specializzati della previdenza professionale non possono esercitare alcuna influenza diretta. Occorre porre rimedio a questa situazione insoddisfacente. La CAV PP propone pertanto che le venga concesso il diritto di ricorso dinanzi al Tribunale federale contro le decisioni di diritto fiscale prese dai tribunali cantonali nell'ambito delle vertenze previdenziali.

Per illustrare la situazione attuale si può citare una sentenza del tribunale tributario del Cantone di San Gallo del 2010, che, in contrasto con la prassi attuale delle autorità di vigilanza e fiscali cantonali secondo cui la remunerazione massima ammissibile per gli acquisti previdenziali è del 2 per cento, stabilisce che in linea di massima è ammessa solo una remunerazione dell'1,5 per cento. In casi del genere sarebbe auspicabile che la CAV PP disponesse della facoltà di ricorrere presso il Tribunale federale. Altrimenti non sarà possibile raggiungere uno degli obiettivi della 1ª revisione LPP, vale a dire far sì che gli organi LPP competenti diano un'impostazione previdenziale agli aspetti di diritto fiscale nella previdenza professionale.

5
Prospettive e obiettivi per il 2015

5.1 Vigilanza sul sistema

Anche nel 2015 l'attività di vigilanza delle autorità di vigilanza cantonali e regionali sarà verificata mediante ispezioni. Oltre ai processi di vigilanza delle autorità di vigilanza diretta, nel 2015 saranno prioritari la verifica dell'attuazione delle direttive sulle spese di amministrazione del patrimonio nonché il rapporto dell'ufficio di revisione.

Inoltre, i due gruppi di lavoro costituiti con le autorità di vigilanza cantonali e regionali continueranno la loro attività: il primo dovrà fornire le basi per migliorare l'uniformità dell'applicazione del diritto in caso di liquidazioni parziali e il secondo si occuperà di armonizzare gli indicatori di rischio di cui le autorità di vigilanza dovranno disporre in futuro per le loro verifiche.

La CAV PP intende migliorare ulteriormente l'usabilità del rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo degli istituti di previdenza. Inoltre provvederà a migliorare notevolmente il calcolo del rischio d'investimento.

La CAV PP esaminerà le direttive tecniche della CSEP in base a un elenco di priorità e mediante un intenso dialogo con la CSEP. La linea politica della CAV PP prevede che essa non emani disposizioni proprie, ove possibile, per regolamentare l'attività dei periti in materia di previdenza professionale, bensì elevi al rango di standard minimo le direttive tecniche della CSEP. L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità, il contenuto delle informazioni da fornire e la comparabilità delle perizie a tutto vantaggio dei consigli di fondazione e delle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Nel 2015 l'accento sarà posto sulle direttive tecniche relative al tasso d'interesse tecnico (Direttive tecniche 4) e alla perizia attuariale (Direttive tecniche 5) della CSEP (disponibili solo in francese e in tedesco).

Nel settore della revisione è prevista l'emanazione di un testo standard per la verifica delle fondazioni del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio, che dovrà poi essere imperativamente utilizzato da tutti gli uffici di revisione incaricati di esaminare tali istituzioni.

5.2 Governance e trasparenza

Un importante obiettivo della CAV PP consiste nel contrastare rigorosamente i conflitti d'interesse a tutti i livelli del secondo pilastro. Le disposizioni in materia di governance e di conflitti d'interesse sono un elemento fondamentale delle nuove prescrizioni legali della riforma strutturale (art. 51*b* e 51*c* LPP, art. 48*f*–48*l* OPP 2).

In perfetta sintonia con questo obiettivo (lotta ai conflitti d'interesse e rafforzamento dell'indipendenza), le ordinanze di esecuzione della LPP prevedono elenchi dettagliati delle incompatibilità tra i mandati di perito, revisore e membro della CAV PP e l'esercizio di altre attività (art. 34 e 40 OPP 2, art. 5 OPP 1).

Per il 2015 la CAV PP prevede di precisare le prescrizioni già emanate per evitare i conflitti d'interesse, e di stabilire nuovi requisiti nei settori per i quali ha individuato una necessità di regolamentazione.

5.3 Vigilanza diretta

Nel 2015 la CAV PP intende rafforzare ulteriormente il contatto diretto con le fondazioni d'investimento per avere la possibilità di elaborare per tempo soluzioni adeguate per i nuovi problemi. L'obiettivo è e rimane quello di potenziare l'efficacia e la qualità dei risultati della vigilanza diretta e di individuare tempestivamente le nuove tendenze sul mercato. Nel 2015 la CAV PP si concentrerà sul settore immobiliare.

Sottoporrà inoltre a un controllo speciale l'attuazione delle nuove disposizioni in materia d'investimento contemplate nell'OPP 2 e delle direttive D–02/2014 del 1° giugno 2014 (Condizioni poste alle fondazioni d'investimento in caso di superamento dei limiti d'investimento per debitore e per partecipazioni a società) da parte delle fondazioni d'investimento.

6
Statistiche

6.1 La CAV PP

6.1.1 Organigramma

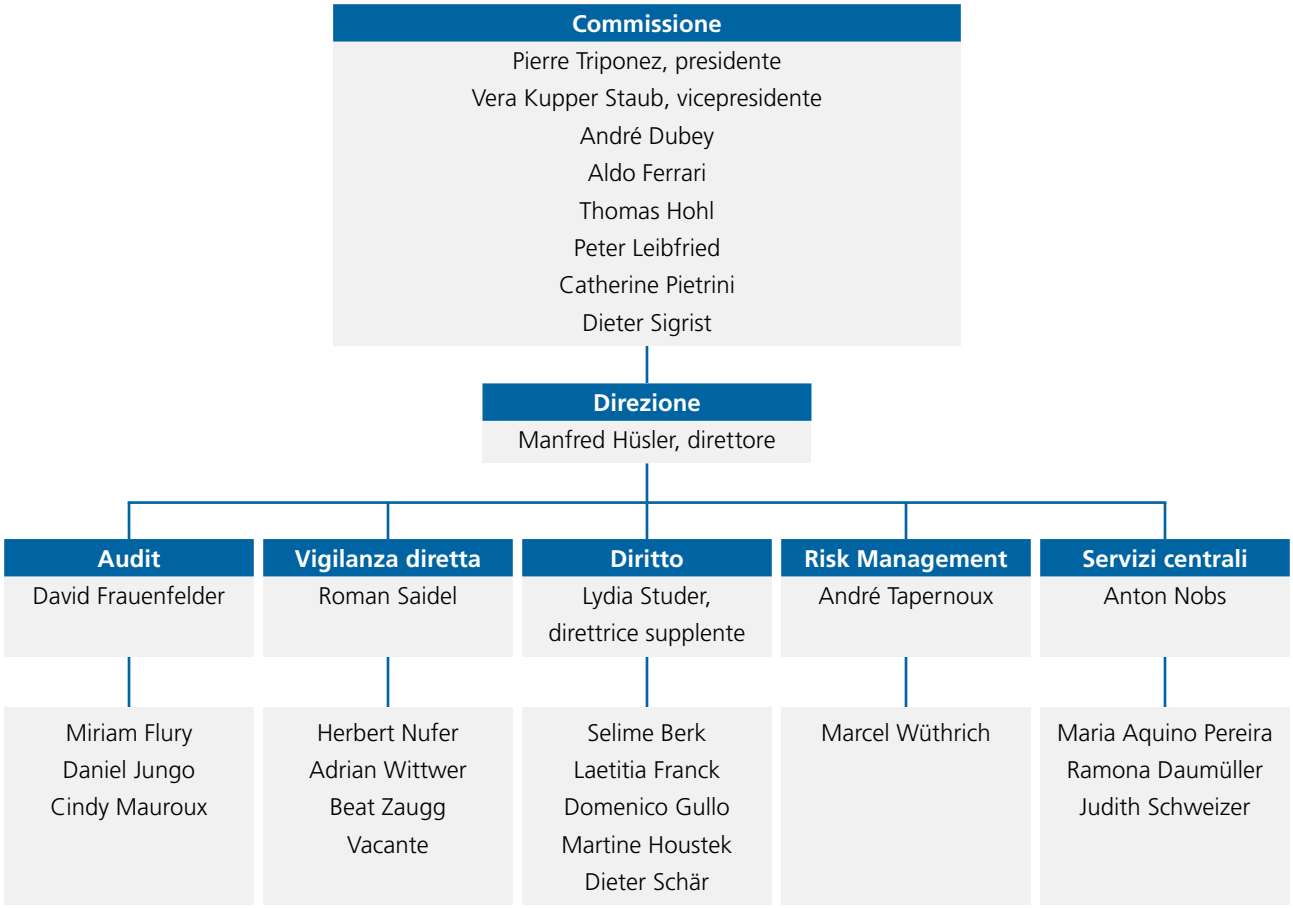

6.1.2 Organico

Al 31 dicembre 2014, la CAV PP non aveva ancora assegnato i 25,5 posti complessivamente a sua disposizione. Nell'aprile 2015 una nuova collaboratrice inizierà la sua attività nel settore della vigilanza diretta.

Organico	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Risk Management	1.8	1.8	1.0
Vigilanza diretta	3.8	3.8	3.8
Audit	3.5	2.5	2.9
Diritto	5.5	4.5	3.7
Direzione e servizi centrali	4.4	4.8	3.8
Funzioni trasversali	3.0	3.0	6.0
Commissione	2.2	2.2	2.2
Posti non occupati	1.3	2.9	2.1
Posti complessivi	**25.5**	**25.5**	**25.5**

6.1.3 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2014

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1). Le tasse sono prefinanziate dalla Confederazione.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza. La tassa di vigilanza annuale a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione dell'importo del patrimonio. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti secondo l'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP fattura le tasse di vigilanza annuali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b e l'articolo 8 capoverso 1 OPP 1, ovvero in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio per cui sono fatturate (la tabella seguente non può dunque mostrare il confronto con l'anno precedente per mancanza di dati). La relativa fattura è emessa nell'anno successivo.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un conto annuale separato. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2014	Vigilanza sul sistema* CHF	Vigilanza diretta* CHF	Abilitazioni* CHF	Totale CHF	Consuntivo CHF
Spese di consulenza	209'701	104'851	0	314'552	1'148'062
Salari	2'661'955	1'695'606	161'656	4'519'217	4'931'596
Rimanenti spese per il personale	36'613	18'306	0	54'920	100'000
Locazione di spazi	136'533	68'267	0	204'800	204'800
Rimanenti spese d'esercizio	79'158	39'579	0	118'736	323'626
Uscite	**3'123'960**	**1'926'609**	**161'656**	**5'212'225**	**6'708'084**
Entrate da emolumenti	0	-29'250	-50'500	-79'750	0
Uscite nette	**3'123'960**	**1'897'359**	**111'156**	**5'132'475**	**6'708'084**
Tasse*	-3'123'960	-1'897'359	0	-5'021'319	-6'708'084
Emolumenti*	0	0	-111'156	-111'156	0
Risultato	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Tasse e emolumenti per l'anno 2014, fatturati nel 2015

Per l'anno in esame le tasse degli istituti di previdenza sono state pari a 0.50 franchi per assicurato, il che equivale a una riduzione del 37,5 per cento rispetto all'anno precedente.
Al contempo, la tariffa per la vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore è stata fissata al 70 per cento di quella prevista dall'OPP 1 (2013: 100 %).

6.2 Regolamentazione

6.2.1 Direttive

- Direttive n. 01/2014 del 20.02.2014
  Abilitazione degli amministratori patrimoniali nella previdenza professionale
- Direttive n. 02/2014 del 01.06.2014
  Condizioni poste alle fondazioni d'investimento in caso di superamento dei limiti d'investimento per debitore e per partecipazioni a società
- Direttive n. 03/2014 del 01.07.2014
  Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo
- Direttive n. 04/2014 del 02.07.2014
  Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio
- Direttive n. 05/2014 del 28.11.2014
  Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio

6.2.2 Indagini conoscitive

- Indagine conoscitiva del 10 marzo 2014 sulle direttive D–02/2014 Condizioni poste alle fondazioni d'investimento in caso di superamento dei limiti d'investimento per debitore e per partecipazioni a società
- Indagine conoscitiva del 10 ottobre 2014 sulle direttive D–05/2014 Concessione di ipoteche per abitazioni ad uso proprio

6.3 Vigilanza sul sistema

6.3.1 Autorità di vigilanza

La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza è svolta da nove autorità di vigilanza cantonali e regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza possono essere consultati mediante i link sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.

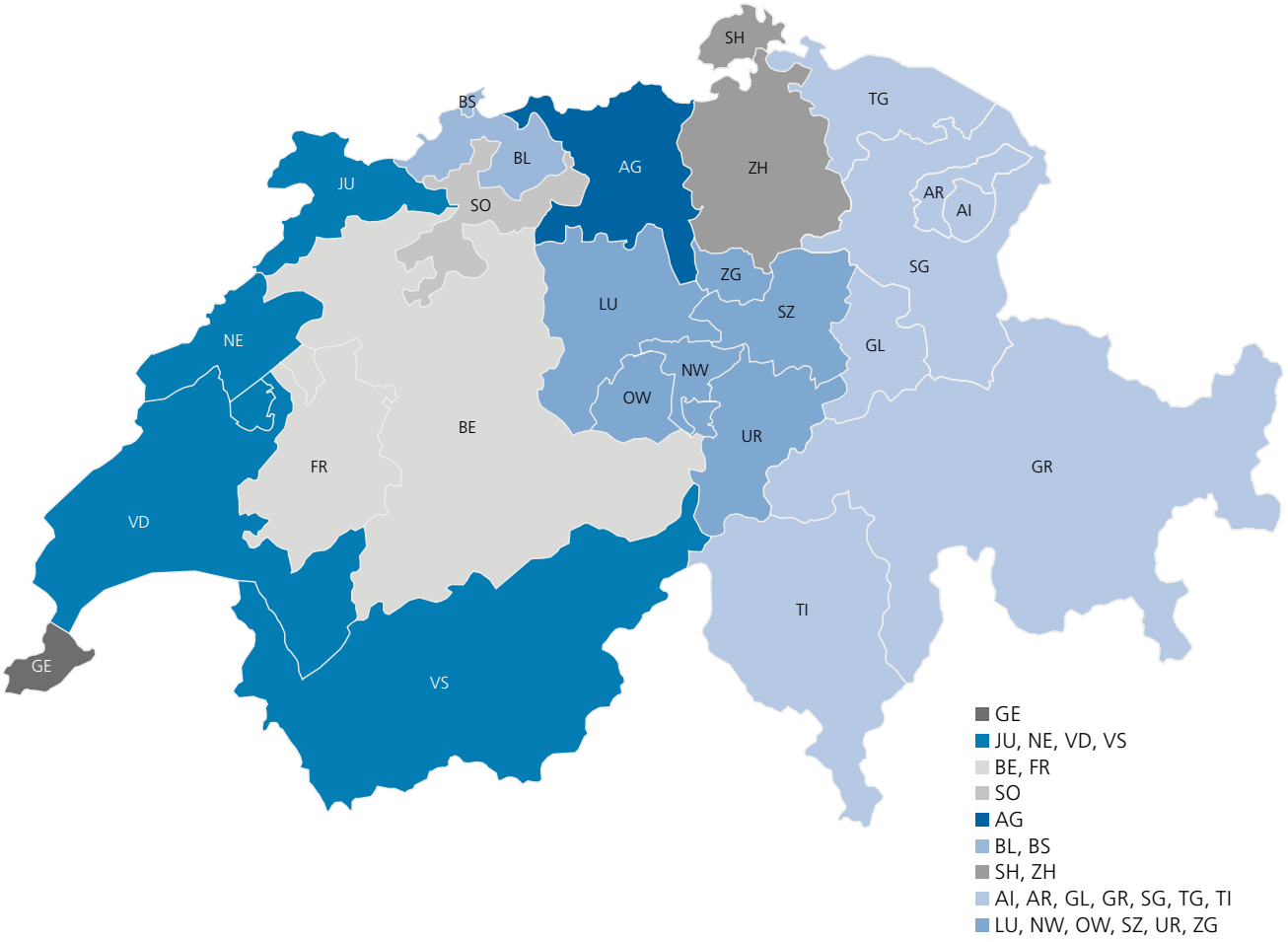

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti di previdenza non registrati soggetti a vigilanza		Totale degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza	
		2013	2012	2013	2012	2013	2012
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63 1211 Genève 1	183	195	124	127	307	322
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2 1002 Lausanne	250	264	216	251	466	515
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) Belpstrasse 48 3000 Bern 14	310	321	338	371	648	692
SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Rötistrasse 4 4501 Solothurn	53	57	94	99	147	156
AG	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) Schlossplatz 1 5001 Aarau	123	129	278	283	401	412
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) Eisengasse 8 4001 Basel	219	231	284	319	503	550
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) Neumühlequai 10 8090 Zürich	434	446	533	562	967	1'008
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG-und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28 9001 St.Gallen	214	228	288	317	502	545
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) Bundesplatz 14 6002 Luzern	154	161	354	369	508	530
Totale		**1'940**	**2'032**	**2'509**	**2'698**	**4'449**	**4'730**

6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

L'elenco dei periti riconosciuti in materia di previdenza professionale è pubblicato sul sito Internet della CAV PP **www.oak-bv.admin.ch.**

6.3.3 Amministratori patrimoniali

L'elenco degli amministratori patrimoniali indipendenti abilitati nella previdenza professionale è pubblicato, in francese e in tedesco, sul sito Internet della CAV PP **www.oak-bv.admin.ch.**

6.4 Vigilanza diretta

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2013	Numero di gruppi d'investimento 2013	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2012	Numero di gruppi d'investimento 2012
AAA Fondation pour l'Accès à l'Allocation d'Actifs en liquidation	31.12.	-	-	-	-
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	1'287'654	1	1'197'192	1
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	189'002	1	174'980	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	913'698	8	930'648	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.12.	11'810'957	8	9'955'462	6
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge	30.09.	5'447'241	40	5'572'767	40
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	1'287'056	1	1'178'334	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	1'203'314	2	1'161'273	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	3'242'654	16	2'915'203	16
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	532'084	3	461'669	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1'334'178	18	1'340'279	17
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2'060'105	2	1'979'466	2
Avadis Anlagestiftung	31.10.	8'658'599	27	6'420'779	26
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1'667'061	3	1'304'124	3
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	1'410'106	10	1'334'926	9
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	84'763	1	83'755	1
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	15'667'128	41	16'236'233	45
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	1'731'131	7	1'864'550	7
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	619'355	2	464'601	2
FIDIP Immobilienanlagestiftung	30.09.	304'744	1	294'636	1
Greenbrix Fondation de placement (gegründet 2013)	30.09.	-	-	-	-
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	446'020	8	333'824	8
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	761'879	1	757'728	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	112'555	1	47'298	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	3'713'749	2	3'472'801	2
IMOKA-Immobilien-Anlagestiftung	30.09.	482'772	1	455'087	1

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2013	Numero di gruppi d'investimento 2013	Patrimonio complessivo* (in migliaia di franchi) 2012	Numero di gruppi d'investimento 2012
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge	30.09.	5'919'333	33	5'586'894	33
IST2 Investmentstiftung	30.09.	31'479	2	33'522	2
IST3 Investmentstiftung (gegründet 2014)	30.09.	-	-	-	-
LITHOS Fondation de placement immobilier	30.09.	276'191	2	246'520	1
Patrimonium Anlagestiftung	30.06.	145'519	1	77'282	1
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	420'642	15	444'641	14
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	68'619	3	63'848	3
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	668'983	1	675'227	1
Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1'369'151	18	1'393'159	18
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	1'191'381	4	1'189'947	4
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	15'911'424	35	14'881'373	35
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	1'617'889	10	1'405'654	10
Tellco Anlagestiftung	31.12.	715'889	1	1'451'764	9
UBS Investment Foundation 2	30.09.	1'647'537	18	593'940	7
UBS Investment Foundation 3	30.09.	1'407'313	8	971'295	4
Unigamma Anlagestiftung	31.12.	31'547	1	7'886	1
VZ Anlagestiftung	31.12.	638'853	8	460'475	7
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	84'490	1	72'655	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	13'414'184	37	12'542'562	31
Total delle 45 fondazioni d'invstimento		**110'528'229**	**403**	**102'036'259**	**385**
Fondazione istituto colletore LPP	31.12.	9'262'056	-	8'277'532	-
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1'131'272	-	1'082'367	-
Totale complessivo		**120'921'557**		**111'396'158**	

* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

7
Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
Circ.	Circolare
CSEP	Chambre suisse des experts en caisses de pensions (Camera svizzera degli esperti di casse pensioni)
Direttive tecniche	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
HEC	Faculté des hautes études commerciales (Facoltà di alti studi commerciali)
IAS	International Accounting Standard
IFRS	International Financial Reporting Standards
IOPS	International Organisation of Pension Supervisors (Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni)
KGAST	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.40*)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OFond	Ordinanza del 10 e del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS *831.403.2*)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS *831.435.1*)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.441.1*)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SFAMA	Swiss Funds & Asset Management Association
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
TER	Total Expense Ratio
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen